

Pec Presidente Trib. CS

Da: marcocorno <marcocorno@pec.it>
Inviato: mercoledì 18 settembre 2024 14:11
A: presidente.tribunale.cosenza; renato.ricchio@giustizia.it
Oggetto: De Rango Alessandro e De Rose Luneide - Richiesta di pubblicazione decreto e piano
Allegati: Decreto di ammissibilità e sospensiva.pdf; Piano.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante trasmetto in qualità di gestore della crisi il decreto di ammissibilità con sospensiva afferente all'apertura della ristrutturazione dei debiti del consumatore promossa dai sigg. De Rango Alessandro e De Rose Luneide al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza o alla Cancelleria competente la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto: Sautoretta

Cosenza, il

18/9/2024

IL CAPO D'UFFICIO



Pec Presidente Trib. CS

Da: Per conto di: marcocorno@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: mercoledì 18 settembre 2024 14:11
A: presidente.tribunale.cosenza; renato.ricchio@giustizia.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: De Rango Alessandro e De Rose Luneide - Richiesta di pubblicazione decreto e piano
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,00 MB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/09/2024 alle ore 14:10:42 (+0200) il messaggio con oggetto "De Rango Alessandro e De Rose Luneide - Richiesta di pubblicazione decreto e piano" è stato inviato da "marcocorno@pec.it" ed indirizzato a:

- renato.ricchio@giustizia.it
- presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec119211.20240918141042.30814.59.1.1@pec.aruba.it



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 81/2024 PU

Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

(artt. 67-70 CCII)

Il Giudice, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

letto il ricorso depositato nell'interesse del **Sig. Alessandro De Rango** al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss CCII;

verificata la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del centro di interessi principali del debitore;

premesso che ai sensi dell'art. 67 CCII la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che nel caso di specie la documentazione allegata risulta completa;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 CCI alla domanda deve esser allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dall'OCC, Dott. Marco Corno per come integrata risulta completa rispetto a quanto richiesto dalla normativa;

Osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

Ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;
letto l'art. 70 CCII;

PQM

Dispone

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia) e
- che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori:

dispone il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento n. 81/2024 PU:

avverte che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

dispone che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 17.09.2024

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Fallimentare

* * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

in ordine alla procedura di

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

promossa da De Rango Alessandro e De Rose Luneide

* * *

Organismo di Composizione della Crisi:

Camera di Commercio di Cosenza

Il Gestore della Crisi:

Dott. Marco Corno

Da aggiungersi in ipotesi concordato minore anche l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

2. Veridicità dei dati.

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare quanto segue.

A) SULLE POSIZIONI DEBITORIE

In danno di parte ricorrente pendono le seguenti posizioni:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO
BCC MEDIOCRATI*	IPOTECARIO	€ 117.453,72
BCC MEDIOCRATI*	CHIROGRAFARIO	€ 3.500,00
IBL BANCA (De Rango)	CHIROGRAFARIO	€ 17.576,00
FIDES (De Rango)	CHIROGRAFARIO	€ 24.601,00
TOTALE		€ 163.130,72

* I rapporti BCC Mediocрати risultano cointestati.

Oltre le competenze dell'OCC, di grado prededucibile, in capo a parte ricorrente pari a € 6.000,00.

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del debitore facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

All'uopo bisogna distinguere preliminarmente il merito creditizio dal requisito della meritevolezza di cui si dirà in seguito.

Le finanziarie che erogano cessioni del quinto dello stipendio sono tenute a controllare le banche dati. Questo obbligo è imposto dalla normativa italiana per garantire una corretta valutazione del merito creditizio del richiedente e per evitare il sovraindebitamento.

La normativa di riferimento è il Testo Unico Bancario (TUB) e specificatamente il Decreto

Infatti, le rate mensili superano la suddetta soglia e ammontano complessivamente a € 1.433,00 ovvero 758,00 rata attuale del mutuo BCC Mediocrați + 338,00 rata cessione IBL Banca + 337,00 rata delega Fides.

In sintesi: a fronte di un reddito familiare netto di € 2.497,92 risultano rate per € 1.433,00. Appare quindi evidente che, tenuto conto di esigenze pari almeno a € 1.100,00 per il nucleo familiare, l'attuale esposizione debitoria genera una paralisi che non consente a parte ricorrente di ripianare i debiti se non attraverso la presente procedura di composizione della crisi.

L'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte è riconducibile alle vicissitudini susseguitesi nel tempo e di seguito indicate:

Il Sig. De Rango Alessandro, arruolato nell'Arma dei Carabinieri dal 23 novembre 2006 dopo una precedente esperienza nell'Esercito Italiano, è l'unica fonte di reddito per sé e la sua famiglia convivente. Attualmente in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Castrolibero (CS), è sposato dal 26 settembre 2009 e ha una figlia minore nata il 28 ottobre 2010.

Fin dall'inizio della sua carriera lavorativa, il Sig. De Rango ha mantenuto una condotta impeccabile e ha gestito le proprie finanze con prudenza. Ha assunto debiti solo quando necessario, sempre con la consapevolezza di poterli onorare, garantendo una vita dignitosa a sé e alla sua famiglia. Tuttavia, il decesso dei genitori della moglie nel 2016 ha comportato un aumento significativo delle responsabilità familiari e delle spese impreviste.

Il Sig. De Rango a causa di un forte stress psicologico, diagnosticato come stress reattivo con stato ansioso, è stato costretto a periodi di assenza dal lavoro e ha patito una limitazione sul piano lavorativo non potendo essere impiegato nei turni notturni per i motivi di salute di cui alla relazione medico legale (All. 11) stilata dalla Dott.ssa Maria Pagliaro, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, che evidenzia che il De Rango soffre di uno stato ansioso reattivo con stress. Questo quadro clinico è confermato da certificazioni rilasciate da strutture pubbliche allegata alla stessa relazione e si manifesta con sintomi come insonnia e ansia, per i quali il paziente è in terapia con Citalopram, Sonirem e Xanax (Relazione medico legale).

Le patologie come quella da cui è affetto De Rango rientrano tra quelle che, secondo la letteratura scientifica e le normative vigenti, costituiscono controindicazioni al lavoro notturno. In particolare, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, prevedono l'inidoneità al lavoro notturno per i lavoratori affetti da patologie che potrebbero rendere insostenibile tale tipo di lavoro. Queste patologie includono gravi disturbi del sonno, disordini psicologici come ansia e depressione, e l'assunzione cronica di psicofarmaci come si evince dalla relazione medico legale.

I valori di stima dei suddetti beni mobili sono irrilevanti ai fini della procedura per vetustà e/o l'utilizzo personale.

CREDITI E/O ALTRI TITOLI

Assenti

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto corrente n. 6/126960 con saldo alla data del 10/05/2024 pari a € 57,25.

C) SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI

Il ricorrente percepisce attualmente un reddito netto mensile di € 2.088,92 come si desume dall'ultima dichiarazione dei redditi (**All. 19**).

ANNO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA
Modello 730/2022 (anno d'imposta 2021)	€ 29.693,00	€ 3.926,00
Modello 730/2023 (anno d'imposta 2022)	€ 30.992,00	€ 4.676,00
Modello 730/2024 (anno d'imposta 2023)	€ 32.113,00	€ 4.957,00

D) SU STIPENDI, PENSIONI, SALARI ED ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del ricorrente è composto da 3 persone (**All. 5**) e la liquidità necessaria al sostentamento suo e della sua famiglia è pari ad € 1.100,00.

Le principali spese mensili, infatti, sono le seguenti:

1. € 550,00 per spesa alimentare;
 2. € 200,00 per utenze domestiche (energia elettrica, gas, telefonia);
 3. € 200,00 per veicoli e/o mezzi di trasporto (rca, tasse automobilistiche, carburante, etc.);
 4. € 50,00 per tributi locali;
 5. € 100,00 per spese complementari (istruzione, spese mediche e altro).
-

dell'art. 71 co. 4 del Codice di riferimento dopo l'esecuzione del piano, quindi considerate prededucibili ma da accantonare.

Tale operazione ha consentito di liberare risorse che unitamente ad una durata massima di 12 anni permetteranno da un lato di contenere la ragionevole durata del piano e dall'altro riconoscere ai creditori chirografari il 50% dei loro crediti.

Le classi creditorie privilegiate verranno soddisfatte in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Pertanto, lo scrivente professionista ritiene idonea la proposta avanzata dal debitore e trascritta nella presente relazione.

5. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.

Lo scrivente è chiamato a valutare infine la convenienza della Proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria del patrimonio immobiliare posseduto dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare la massa creditoria.

Ebbene, il patrimonio immobiliare del debitore sulla base delle stime in atti (**All. 15**) assume un valore complessivo di € 87.600,00.

Tale valore rappresenta il presumibile valore di mercato, non quello di effettivo realizzo che potrebbe rientrare nella forbice tra € 65.700,00 e € 78.750,00.

Considerando la crisi del mercato immobiliare e lo stato dei beni descritto in perizia, appare opportuno affermare che una previdente previsione prevede una situazione di oggettiva difficoltà per quanto attiene alla vendita e quindi all'immediato realizzo della somma anche perché al primo tentativo di vendita.

La proposta avanzata dal ricorrente risulta più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria che rammento andrebbe a soddisfare parzialmente il solo creditore ipotecario.

comunicazioni d'irregolarità e/o informazioni ostantive per l'instaurazione della presente procedura.

8. Giudizio finale.

I controlli eseguiti consentono di formulare un giudizio professionale che, pur presentando l'alea normale, può ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso soprattutto sulla scorta della documentazione rinvenuta.

Le conclusioni esposte nella presente relazione sono basate sul complesso delle indicazioni e delle considerazioni delineate nella relazione stessa. Pertanto, nessuna parte della presente relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza e per finalità diverse da quelle per cui è stata redatta.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, lo scrivente professionista

ESAMINATI

1. Le informazioni messe a disposizione dal ricorrente e quelle ulteriori acquisite dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
2. La situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del ricorrente;
3. La proposta formulata dal ricorrente;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e allo stato odierno la fattibilità del Proposta.

In conformità con quanto richiesto dall'art. 68 comma 2 lett. c) del CCII, il sottoscritto Dott. Marco Corno, in qualità di Gestore della Crisi, attesta anche che la documentazione depositata a corredo della domanda è completa ed attendibile.

Tale valutazione è stata effettuata sulla base di un esame approfondito di tutti i documenti forniti dai ricorrenti. La documentazione è stata verificata e confrontata con i dati contabili e fiscali disponibili, risultando conforme e priva di incongruenze significative.

Pertanto, si può confermare che la documentazione presentata è idonea a rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dei ricorrenti assicurando

Domanda del debitore

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare

RICORSO

ex art. 67 e s.s. D.Lgs. 12/1/2019 n. 14

Parte ricorrente:

i Sigg.ri **DE RANGO ALESSANDRO**, nato a Cosenza in data 23.08.1980 e residente a 87036 Rende (CS) in Via Pietro Mascagni n. 15/B – C.F. DRNLSN80M23D086X – e **DE ROSE LUNEIDE**, nata a Cosenza in data 09.09.1980 e residente a 87036 Rende (CS) in Via Pietro Mascagni n. 15/B – C.F. DRSLND80P49D086O - rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo **RODIGHIERO** (C.F. RDGPPL64D05D086R; PEC avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Cosenza, Via Piave n. 82, con numero di fax 09841655182, presso il quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

PREMESSO

- 1) Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs. 14/172019 n. 14, agendo come persona non assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- 2) Che sussiste altresì il requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) D.Lgs. 14/172019 n. 14, in quanto l'odierna ricorrente, si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
- 3) Che parte ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali né ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui al D.Lgs. 14/172019 n. 14;
- 4) Che parte ricorrente ha presentato istanza al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 5) Che all'esito di tale procedimento, l'OCC ha nominato quale gestore della crisi il Dott. Marco Corno;
- 6) Che la scrivente ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione particolareggiata;
- 7) Che il Dott. Marco Corno, ha pertanto provveduto a redigere la relazione particolareggiata contenente:
 - l'indicazione della causa del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni

PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti Sigg.ri **DE RANGO ALESSANDRO**, nato a Cosenza in data 23.08.1980 e residente a 87036 Rende (CS) in Via Pietro Mascagni n. 15/B – C.F. DRNLSN80M23D086X – e **DE ROSE LUNEIDE**, nata a Cosenza in data 09.09.1980 e residente a 87036 Rende (CS) in Via Pietro Mascagni n. 15/B – C.F. DRSLND80P49D086O , deleghiamo a rappresentarci e difenderci, per questa sola fase procedurale, nella specie **ISTANZA PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE** c/o CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA VIA CALABRIA N. 33, l' Avv. Pierpaolo Rodighiero, C.F.: RDGPPL64D05D086R, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo e-mail: avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilia, rinunciare alla comparizione delle parti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggiamo domicilio presso lo studio dell' Avv. Pierpaolo Rodighiero, sito in Cosenza, Via Piave n. 82.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.


Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Cosenza, li 22.04.2024


Alessandro De Rango


De Rose Luneide

Sono autentiche

Avv. Pierpaolo Rodighiero
